

STATUTO

ART. 1) Denominazione sociale - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"NETTOWORK S.R.L.",

senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2) Sede - La società ha sede legale nel Comune di Rivoli (TO).

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

ART. 3) Oggetto - La società ha per oggetto, in via prevalente, le seguenti attività :

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un servizio di networking fra profili Junior (maturandi e laureandi fino a 3 anni dal conseguimento dell'ultimo titolo di studio) ed Aziende, targettizzati per hub provinciali, realizzato attraverso l'utilizzo di una piattaforma 100% custom web-based (il cui costo di sviluppo è circa pari al 20% dei costi totali previsti per il primo esercizio).

Tale piattaforma è innovativa per la profonda integrazione sulla medesima piattaforma di diversi servizi di networking (di natura social, local e real volti a favorire l'incontro fra Aziende e profili Junior della medesima provincia), tra cui una filtrazione dei profili junior video-multimediale nonché ad alto valore tecnologico grazie all'utilizzo di una piattaforma dedicata 100% custom web-based, che permette un notevole incremento di visibilità per i profili Junior verso le aziende del territorio ed una ottimizzazione dei tempi/costi per le aziende stesse.

La società potrà inoltre anche svolgere, in via secondaria e non prevalente, le seguenti attività:

- servizi di consulenza nei settori sopra indicati
- formazione extra-scolastica volta a favorire l'inserimento giovanile nel mondo del lavoro.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati nonché compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale; essa potrà contrarre mutui passivi ed aperture di credito, concedere

garanzie sia reali che personali, avalli e fidejussioni anche a favore dei soci o di società partecipate o collegate, purché in funzione dell'oggetto sociale.

Essa potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi, nei limiti di cui all'articolo 2361 Codice Civile.

E' ammessa la raccolta del risparmio presso i soci nei limiti e con le modalità consentite dall'articolo 11 del T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia e della correlata normativa secondaria, ovvero con quei limiti e con quelle modalità previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Sono comunque tassativamente escluse:

- le attività di consulenza professionale riservate a specifiche categorie professionali;
- le attività contemplate dagli articoli 2 e 37 D.LGS. 415/1996 e successive modifiche;
- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi degli articoli 1 e 18 del D.LGS. 58/1998 e successive modifiche;
- ogni e qualsiasi altra attività vietata a norma delle vigenti e future norme e disposizioni di legge o, comunque, subordinata ad autorizzazioni speciali.

ART. 4) Durata - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 5) Capitale sociale - Il capitale sociale è di Euro 32.949,50 (trentaduemilanovecentoquarantanove virgola cinquanta) suddiviso in quote ai sensi di legge, salvo quanto infra precisato.

Ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, dell'articolo 4 del D.L. 3/2015 convertito in Legge 33/2015 e dell'articolo 57 del D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altra normativa pro tempore vigente, in deroga all'articolo 2468 c.c., le quote del capitale sociale sono divise in due categorie, "A" e "B" dotate delle caratteristiche qui di seguito descritte:

- quote di categoria "A": sono dotate di tutti i diritti, amministrativi ed economici;
- quote di categoria "B": sono prive del diritto di voto.

Delle quote di categoria B non si tiene conto ai fini della determinazione dei quorum e delle maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge e/o dallo statuto.

La percentuale di capitale rappresentato da quote di categoria "B" non potrà superare i limiti massimi previsti da norme inderogabili di legge.

Le quote di categoria "B" potranno essere emesse se e fino a quanto sussistano in capo alla società i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o servizi; l'eventuale polizza o fideiussione a garanzia del conferimento può essere sostituita con cauzione in denaro.

Qualora il capitale sia determinato in misura inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter Codice Civile gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma 2 Codice Civile in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Trattandosi di start up innovativa, nel caso in cui la società versi nelle condizioni previste dall'articolo 2482 ter del codice civile, l'assemblea convocata senza indugio dall'organo amministrativo, in alternativa all'immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 primo comma n.4. In tal caso, se entro l'esercizio successivo il

capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi del citato articolo 2482 ter del codice civile.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile, previa formale deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART 6) - Partecipazioni sociali.

La società qualora rivesta la qualifica di start up innovativa di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), può emettere:

- categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle vari categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo del codice civile;

- categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categoria di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di società per azioni dall'articolo 2376 del codice civile.

In deroga all'articolo 2468, primo comma, del codice civile, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nei limiti previsti dalla leggi speciali. Inoltre, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione dei piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

ART 7) - Strumenti finanziari. Nei limiti consentiti dalla legge, la società può emettere, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera e servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni ai sensi degli articoli 2479 e 2479 - bis del codice civile

ART. 8) Prestiti dei soci - I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando versamenti alla società medesima, a fondo perduto od in conto capitale o in conto finanziamento fruttifero od infruttifero.

Tali finanziamenti dovranno considerarsi infruttiferi di interessi qualora l'assemblea dei soci non disponga diversamente e potranno essere eseguiti anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione.

I finanziamenti con obbligo di rimborso potranno essere effettuati solo dai soci iscritti al Registro delle Imprese con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti.

ART. 9) Trasferimento quote - In caso di trasferimento delle quote sociali, di qualsiasi categoria, o costituzione di diritti reali sulle stesse per atto tra vivi a non soci spetta solo ai soci Bregolin Manuel (nato a Rivoli il 24 gennaio 1983, c.f.: BRG MNL 83A24 H355L), Greco Claudio (nato a Moncalieri il 21 aprile 1986, c.f.: GRC CLD 86D21 F335E) e Falcone Giuseppe (nato a Rivoli il 22 settembre 1983, c.f.: FLC GPP 83P22 H355N), come diritto particolare ai sensi dell'articolo 2468 terzo comma c.c., il diritto di prelazione, con le modalità di cui infra. Il diritto particolare di cui sopra è da ritenersi personale dei suddetti soci, per cui esso non è trasmissibile ad aventi causa a qualsiasi titolo e pertanto detto diritto cessa e si estingue, in caso di alienazione totale della quota e di morte dei soci medesimi. In caso di alienazione parziale della quota il diritto particolare rimane in capo al socio avente diritto, mentre non spetta al socio cessionario. Inoltre detto diritto non spetterà, rimanendo sospeso, ad un eventuale terzo titolare del diritto di usufrutto e/o di pegno anche parziale sulla quota.

In particolare il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata, indicando prezzo e modalità all'organo amministrativo, che dovrà darne notizia agli altri soci.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione le quote saranno alienate in proporzione alle rispettive quote già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata il socio potrà disporre liberamente della propria quota, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione da parte di tale società al fiduciante non si applicheranno le precedenti prescrizioni purché la fiduciaria esibisca copia del relativo mandato attestante l'invariata titolarità sostanziale.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata esclusivamente dal presidente del CdA anche qualora non risulti il consenso scritto di tutti i soci, anche a mezzo fax e PEC.

ART. 10) Recesso - Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi, con i limiti e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, ovvero dal verificarsi del diverso fatto che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto il recesso, il rimborso della partecipazione del socio receduto e le relative conseguenze sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 2473 Codice Civile.

ART. 11) Competenze dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate all'articolo 2479 Codice Civile, ivi espressamente compresa la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Art. 12) Diritto di voto – Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente previste nel presente statuto, hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 13) Espressione del voto - Salvo quanto previsto al comma 1 del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso per iscritto.

La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 14) Delibere assembleari - Nei casi previsti dagli articoli 2473 comma 1, 2479 comma 4 e 2480 Codice Civile o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con lettera raccomandata, o mediante fax o e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la ricezione dell'avviso da parte del destinatario, che dovrà inviarsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale, purché nel territorio dell'Unione Europea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno oppure hanno reso dichiarazione scritta di esserne informati e di non opporsi.

Art. 15) Formalità delle assemblee - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea ne constata la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, e trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi, secondo le modalità di cui sopra, anche mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16) Rappresentanza dei soci - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà o limiti di sub delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 17) Maggioranze - L'assemblea è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi previsti dall'art. 2479 comma 2, numeri 4) e 5) Codice Civile l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

La seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno della prima.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368 comma 3 Codice Civile.

Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18) Amministrazione - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, che dura in carica fino a revoca o dimissioni o diversa deliberazione dell'assemblea.

Al socio Bregolin Manuel (nato a Rivoli il 24 gennaio 1983, c.f.: BRG MNL 83A24 H355L), spetta, ai sensi dell'articolo 2468 terzo comma c.c., il diritto particolare di nominare, in caso di organo amministrativo composto da più amministratori, due di essi. Il diritto particolare di cui sopra è da ritenersi personale del suddetto socio, per cui esso non è trasmissibile ad aventi causa a qualsiasi titolo e pertanto detto diritto cessa e si estingue, in caso di alienazione totale della quota o di estinzione della società suddetta. In caso di alienazione parziale delle quota il diritto particolare rimane in capo al socio avente diritto, mentre non spetta

al socio cessionario. Inoltre detto diritto non spetterà, rimanendo sospeso, ad un eventuale terzo titolare del diritto di usufrutto e/o di pegno anche parziale sulla quota. Nel caso di inerzia nell'esercizio del diritto particolare di cui sopra, colposo o doloso, il socio, a cui è imputabile la condotta inerte, subirà l'estinzione del diritto particolare medesimo; in detta ipotesi tutti gli amministratori saranno nominati con decisione dei soci ai sensi del vigente statuto e/o di legge. Non si considera inerzia la dichiarazione tempestiva da parte dell'avente diritto della sua intenzione di non esercitare, anche solo parzialmente, lo stesso in relazione ad una o più nomine; in detta ipotesi gli amministratori non nominati dall'avente diritto saranno nominati con decisione dei soci ai sensi del vigente statuto e/o di legge.

Il diritto di nomina di cui sopra si intende anche quale diritto di sostituire gli amministratori nominati in forza di esso, nel caso in cui, per qualsiasi ragione essi cessino dalla carica.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

ART. 19) Poteri - L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno nominare procuratori e revocarli.

ART. 20) Rappresentanza - La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad eventuali amministratori delegati.

ART. 21) Regole amministrative - Il Consiglio di Amministrazione a funzionamento collegiale, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, provvederà ad eleggere tra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più amministratori delegati, determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni.

La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

ART. 22) Adunanze del Consiglio di amministrazione - Tutte le deliberazioni del Consiglio a funzionamento collegiale verranno assunte a maggioranza assoluta dei voti, non computandosi gli astenuti; per la validità delle deliberazioni NON è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente o due consiglieri lo riterranno opportuno.

In alternativa a quanto sopra disposto e nel rispetto dell'articolo 2475 ultimo comma Codice Civile, al momento della nomina tutti i poteri di amministrazione ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti agli amministratori congiuntamente, disgiuntamente e/o a maggioranza.

In caso di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 Codice Civile.

In mancanza di qualsiasi precisazione all'atto di nomina varrà il principio collegiale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La relativa procedura è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica il Consiglio deve comunque deliberare in adunanza collegiale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Con decisione dei soci si potrà attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, potrà stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 23) Organo di controllo – Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine del sindaco ha effetto nel momento in cui esso è sostituito. Il sindaco è in ogni caso rieleggibile. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci che, in tali casi, potranno procedere alla nomina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 2477 c.c. ed al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili per la società.

ART. 24) Bilancio e utili - Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

La società in possesso dei requisiti di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221) non distribuirà utili fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

Qualora il capitale sia inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), sussiste l'obbligo di accantonamento accelerato della riserva legale previsto dall'articolo 2463, ultimo comma c.c.

ART. 25) Scioglimento - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e retribuzioni.

ART. 26) Clausola compromissoria - Tutte le controversie che potessero insorgere tra i soci, loro eredi o tra costoro e la società, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la qualità di socio, ad eccezione unicamente di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno rimesse al giudizio di un arbitro unico nominato a norma del Regolamento della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. della circoscrizione in cui è ubicata la sede sociale.

L'arbitro unico giudicherà in via rituale e secondo diritto.

ART 27) Venuta meno la qualità di impresa start up innovativa non potranno essere applicati gli articoli 5 comma 4, 6, 7, 12 comma 1 prima parte e 24 comma 2 del presente statuto.

Art 27-bis) - Disposizioni applicabili in caso di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line - Equity Crowdfunding.

A) In caso di sottoscrizione di patti parasociali, gli aderenti hanno l'obbligo di darne comunicazione tempestiva alla società e, qualora la società decida di deliberare un aumento di capitale da sottoscrivere mediante offerta su portale on-line (ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera 18592/2013, modificato con delibera 19520/2016, come successivamente modificato e/o integrato), al gestore del portale, hanno inoltre nonché di rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale del patto sottoscritto, affinché lo stesso sia pubblicato sia sul portale che sul sito Internet della società.

B) Spetta, con le modalità e le condizioni di cui infra, il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni (nonché le relative modalità e condizioni di esercizio) nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori, indicate al comma 2 art. 24 del regolamento Consob adottato con delibera 18592 del 26 giugno 2013 e ss. modifiche, che abbiano acquistato o

sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25 commi 2 e 4 del decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e successive modificazioni e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta e comunque nei limiti di cui alla normativa pro tempore vigente.

Nei casi di cui sopra, opera la disciplina di cui seguito indicata.

Qualora uno o più dei soci singolarmente o congiuntamente, intendano trasferire a terzi partecipazioni tali da determinare il trasferimento del controllo, diretto o indiretto, della società, sempre che i soci aventi diritto non abbiano esercitato il diritto di prelazione di cui all'articolo 9 del presente statuto, varranno le seguenti disposizioni:

- gli altri soci avranno il diritto di trasferire al terzo proponente cessionario, congiuntamente a ciascun socio cedente e subordinatamente all'effettiva esecuzione del trasferimento da parte di quest'ultimo, le proprie partecipazioni o parte di esse, alle condizioni e a un prezzo corrispondente a quello effettivamente definito con il socio cedente (di seguito DIRITTO DI CO-VENDITA). In tale ipotesi, ciascun socio cedente dovrà assicurare l'impegno del terzo di acquistare anche le quote degli altri soci nel caso in cui questi intendano esercitare il DIRITTO DI CO-VENDITA, alle medesime condizioni.

A tal fine ciascun socio cedente dovrà dare comunicazione all'altro socio ovvero a tutti gli altri e all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata presso la sede della società e al domicilio di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese, una comunicazione contenente le generalità dell'offerente, il prezzo proposto e le condizioni del trasferimento.

Tale diritto spetta singolarmente a ciascuno dei soci sopra indicati.

IL DIRITTO DI CO-VENDITA dovrà essere esercitato dagli altri soci, a pena di decadenza, mediante comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A/R inviata a ciascun socio cedente e all'organo amministrativo entro trenta giorni dal giorno del ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione contenente le condizioni di vendita, restando inteso che non saranno considerate valide

comunicazioni di esercizio riferite a una parte e non all'intera quota posseduta, ovvero contenenti condizioni e termini diversi da quelli definiti tra il socio cedente ed il candidato acquirente.

L'esecuzione dell'atto di trasferimento delle quote nei confronti del terzo proponente cessionario, avente a oggetto le partecipazioni rispettivamente cedute dagli altri soci cedenti, avverrà simultaneamente il giorno, all'ora e nel luogo che il socio cedente comunicherà per iscritto agli stessi con preavviso di almeno sette giorni lavorativi. Gli altri soci cedenti saranno tenuti, a pena di decadenza del DIRITTO DI CO-VENDITA, a sottoscrivere nelle forme di legge i documenti necessari od opportuni per trasferire al terzo proponente cessionario la piena, esclusiva e libera proprietà delle proprie quote alle medesime condizioni e nei termini stabiliti tra quest'ultimo ed il socio cedente.

Qualora il DIRITTO DI CO-VENDITA non sia validamente esercitato dagli altri soci ed i medesimi non si siano avvalsi del diritto di prelazione loro spettante, il socio cedente sarà libero di trasferire, nel termine di 30 giorni, le proprie partecipazioni. Nel caso in cui il diritto sia esercitato solo da alcuni dei soci di minoranza e non da tutti, essa varrà solo per coloro che intenderanno esercitarla.

In ogni caso l'efficacia del trasferimento della partecipazione dal socio (o dai soci) di maggioranza al terzo proponente cessionario, dovrà essere con apposita clausola, risolutivamente condizionata al corretto svolgimento della procedura sopra descritta a tutela del socio (o dei soci) di minoranza che abbiano esercitato il diritto di CO-VENDITA.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo cessionario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto o degli altri diritti amministrativi.

C) Si applicano le altre disposizioni vigenti pro tempore in materia.

ART. 28) Rinvio - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

F.to Bregolin Manuel
Paolo Divizia